

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Sede legale e direzione generale in Bolzano
Codice fiscale, ~~Partita IVA~~ e Registro imprese di Bolzano n. 00152980215
~~Partita IVA~~ 03179070218
Albo delle banche autorizzate ad operare in Italia n. 6045

www.sparkasse.it

Statuto sociale

Premessa

Costituzione delle Società.

La prima Cassa di Risparmio dell'Alto Adige viene costituita a Bolzano in data 06/11/1854 con denominazione 'Cassa di Risparmio della città di Bolzano'.

Negli anni che seguono vengono costituite le seguenti Casse di Risparmio in territorio provinciale:

Brunico nel 1857, Merano nel 1870, Bressanone nel 1871, Silandro nel 1873, Vipiteno nel 1901 e Ortisei nel 1906.

Con R.D. d.d. 12/08/1927 n. 1599 la Cassa di Risparmio di Merano incorpora quella di Silandro.

Con R.D. d.d. 28/02/1930 n. 242 la Cassa di Risparmio di Bolzano incorpora quelle di Bressanone, Ortisei e Vipiteno.

Con R.D. d.d. 10/10/1935 n. 2273 le Casse di Risparmio di Brunico e Merano vengono fuse con la Cassa di Risparmio di Bolzano, che per effetto della fusione assume la denominazione 'Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano'.

'Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG' nasce nel 1992 dal conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano ai sensi della Legge 30/07/1990 n. 218.

La Società continua in modo prioritario il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano.

STATUTO SOCIALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, DURATA E SEDE

Art. 1 Denominazione

- 1) E' costituita la "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." - "Südtiroler Sparkasse AG".
- 2) La Società è retta dalle disposizioni di legge e del presente statuto.
La Società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del Testo Unico Bancario.
Lo statuto della Società è sottoposto all'accertamento di Banca d'Italia.

Art. 2 Sede

- 1) La Società ha sede legale e Direzione generale in Bolzano.
- 2) Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 Durata

- 1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Art. 4 Oggetto sociale

- 1) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi. La Società può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni tutte le operazioni ed i servizi bancari e di investimento, finanziari e assicurativi consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 2) La Società può emettere altresì obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie e altri strumenti finanziari in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente.
- 3) La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO" ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 5 Capitale sociale

1) Il capitale sociale è di euro 469.330.500,10, diviso in n. 59.940.03860.952.043 azioni ordinarie prive di valore nominale.

4)2) In data 08/09/2015 il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio della delega ricevuta dall'Assemblea dei soci in data 28/04/2015, ha deliberato di emettere obbligazioni subordinate convertibili Additional Tier 1 costituite da massime n. 674 obbligazioni perpetue convertibili in azioni ordinarie della Società, del valore nominale unitario pari a euro 100.000 (centomila). In data 21/12/2015 sono state assegnate ai sottoscrittori n. 452 obbligazioni subordinate convertibili Additional Tier 1, obbligatoriamente convertibili in massime n. 10.044.344 azioni ordinarie.

Art. 6 Partecipazione al capitale sociale

1) La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Caratteristiche delle azioni

- 1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di una o più azioni si applica l'art. 2347 del codice civile.
- 2) Esse sono dematerializzate e immesse in un sistema di gestione accentrata autorizzato ed operante in Italia ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 Aumento del capitale sociale

- 1) Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nei modi e nelle forme che questa riterrà più opportuni e convenienti.
- 2) Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse anche azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 9 Qualità di socio

1) La qualità di socio comporta accettazione dello statuto. Il domicilio del socio, ad ogni effetto di legge, è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 Recesso

- 1) L'azionista può recedere per le cause e con le modalità previste dalla legge.
- 2) Sono escluse le cause di recesso di cui al secondo comma dell'art. 2437 del codice civile.

Art. 11 Interessi di mora

- 1) Fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile, a carico dei soci in ritardo nei versamenti maturano interessi di mora nella misura di tre punti oltre il tasso di interesse legale.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 12 Organi sociali

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) all'amministratore delegato, se nominato;
 - e) al Comitato esecutivo, se nominato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) al direttore generale.

SEZIONE PRIMA

Assemblea dei soci

Art. 13 Assemblea

- 1) L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

Art. 14 Intervento all'Assemblea e rappresentanza

- 1) Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
- 2) Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del codice civile, oltre che dalle altre disposizioni vigenti in materia.
- 3) Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee solo da altri soci e da associazioni di azionisti rappresentate a loro volta da soci muniti di apposita delega scritta.
- 4) In ogni caso, la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento soci.
- 5) Il presidente dell'Assemblea dovrà constatare la regolarità formale delle deleghe.
- 6) Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti la cui legittimazione sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato, entro il termine massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Da tale termine le azioni non possono essere

cedute fino alla chiusura dell'Assemblea.

- 7) Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo le modalità di legge presso la sede della Società od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito della Provincia di Bolzano.
- 2) L'Assemblea è convocata inoltre quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
- 3) L'avviso di convocazione è pubblicato ai sensi della normativa vigente, nonché sul sito Internet della Società almeno quindici giorni prima della data di quelle fissate per l'Assemblea. In caso di rinnovo degli organi sociali, l'avviso di convocazione è pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Sono salvi eventuali diversi termini di legge.

Art. 16 Attribuzioni dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo statuto alla sua competenza, assume le seguenti determinazioni:
 - a) approva le politiche di remunerazione e di incentivazione degli amministratori, dei sindaci e del personale della banca e di altri soggetti non legati alla banca da un rapporto di lavoro dipendente;
 - b) approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. *stock option*);
 - c) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - d) determina il compenso annuale complessivo degli amministratori nonché il compenso per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per il periodo di durata dell'incarico. Il compenso annuale variabile degli amministratori esecutivi e l'eventuale compenso annuale variabile degli amministratori non esecutivi non può essere superiore alla remunerazione fissa e comunque complessivamente non superiore al 2% dell'utile netto dell'anno di riferimento. Il tutto salvo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile relative ad amministratori investiti di particolari cariche;
 - e) determina il compenso annuale dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per il periodo di durata dell'incarico;
 - f) verifica, sulla base dell'informativa fornita all'Assemblea dal presidente della stessa, la coerenza fra la effettiva remunerazione ed incentivazione corrisposta ai soggetti beneficiari e le relative politiche precedentemente approvate

dall'Assemblea.

- 2) L'Assemblea straordinaria delibera su ogni altra materia ad essa attribuita dalla normativa vigente.

Art. 17 Costituzione dell'Assemblea

- 1) Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Art. 18 Presidenza dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.
- 2) Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio di amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
- 3) Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 4) Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.
- 5) Non esaurendosi nella seduta indetta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, l'Assemblea è prorogata non oltre il giorno seguente non festivo mediante semplice comunicazione verbale del presidente agli intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso.

Art. 19 Verbale delle Assemblee

- 1) I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono approvati e firmati dal presidente dell'Assemblea, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, quando non siano redatti da un notaio.
- 2) Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA

Consiglio di amministrazione

Art. 20 Composizione del Consiglio di amministrazione

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un

minimo di nove ad un massimo di tredici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, con arrotondamento del numero dei componenti, in caso di numero frazionato, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.

- 2) Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, ai sensi della normativa vigente.
- 3) Gli amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.
- 5) Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare, fatte salve diverse disposizioni di Vigilanza in materia, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:
 - a) chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
 - b) chi detiene una partecipazione nella banca soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate (o società controllate dalla banca), incarichi di Presidente del Consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di consigliere, o incarichi di direzione presso un socio di cui alla lettera b) o società da questo controllate (o società controllate dalla banca);
 - d) chi ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
 - e) chi ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) chi ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore o di direzione presso la banca;
 - g) chi è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di amministratore;
 - h) chi intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un socio di cui alla lettera b) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo

Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. I limiti di rilevanza dei succitati rapporti che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori sono stabiliti e periodicamente rivisti dal Consiglio di amministrazione;

- i) chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o di istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
- 6) Gli amministratori indipendenti non svolgono ruoli esecutivi.
- 7) I componenti non esecutivi del Consiglio di amministrazione devono:
 - a) acquisire avvalendosi di Comitati consiliari, se istituiti, del Collegio sindacale e dell'amministratore delegato o del direttore generale nonché delle funzioni aziendali e in particolare delle funzioni aziendali di controllo, informazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione e sulle funzionalità dell'organizzazione aziendale;
 - b) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
 - c) contribuire ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.
- 8) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 9) Per le modalità di revoca degli amministratori si osservano le disposizioni vigenti.

Art. 21 Nomina degli amministratori

- 1) Previa determinazione del numero degli amministratori, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, almeno uno e non più di tredici candidati. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 2) Le liste che superano otto candidati devono rispettare la composizione qualitativa del Consiglio di amministrazione identificata preventivamente dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni e portata in tempo utile a conoscenza dei soci, ivi compreso il rispetto dell'equilibrio tra i generi e, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca.

Il Consiglio di amministrazione verifica successivamente alla nomina la rispondenza della composizione qualitativa ritenuta ottimale con quella effettiva risultante dal processo di nomina.

- 3) Le liste che superano otto candidati, a partire dall'ottavo posto e eventualmente fino al tredicesimo sulla lista, devono alternarsi nel genere, fermo restando la necessità che dal primo all'ottavo posto siano presenti altri due candidati del genere meno rappresentato.
- 4) Le liste che superano otto candidati devono indicare un numero di candidati pari ad almeno un quarto dei componenti della lista, i quali, oltre agli altri requisiti di legge, dovranno possedere, anche il requisito di indipendenza previsto dall'art. 20 dello statuto, nonché dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti. In caso di frazionamento, il numero dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere arrotondato alla prima unità superiore. I candidati che soddisfano il requisito dell'indipendenza devono essere compresi nei primi sette posti della lista.
- 5) Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno **25venticinque** giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione. Le liste depositate presso la sede della Società sono pubblicate, insieme al curriculum vitae di ciascun candidato, sul sito internet della banca.
- 6) Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie con diritto di voto necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione sulla base delle evidenze relative al termine della *record date*, come definita ai sensi della normativa vigente.
- 7) Le liste devono essere corredate:
 - a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
 - b) dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società. I candidati delle liste che superano il numero di otto devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti inerenti alla composizione qualitativa identificata preventivamente dal Consiglio di amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni.
- 8) Ogni socio nonché i soci che, secondo la definizione di controllo prevista nel codice civile (i) controllano altri soci, (ii) sono controllati da altri soci o (iii) sono controllati dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti, possono concorrere alla presentazione e votazione di un'unica lista.
- 9) Ciascun candidato può concorrere all'elezione di una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 10) Le liste, nell'ambito delle quali vi siano candidati che non hanno i requisiti di legge o quelli previsti dal presente statuto ovvero avanzate senza l'osservanza delle altre prescrizioni di cui sopra, si considerano come non presentate e i voti esercitati in violazione delle previsioni di cui al presente statuto si considerano come non

esercitati.

- 11) In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
 - b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza);
 - c) in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultanti seconde per numero di voti rispetto alla lista di maggioranza, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti;
 - d) qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, fermo restando l'elezione in ogni caso del candidato della lista di minoranza, si considera estromesso il primo candidato della lista di maggioranza che, a partire da quelli indicati nell'ultimo numero di tale lista eletta, consenta di assicurare il rispetto del suddetto equilibrio.
- 12) Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti che rappresenta almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 13) In caso di presentazione di una sola lista di candidati l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Art. 22 Cessazione dall'ufficio e sostituzione degli amministratori

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per revoca, rinuncia, decadenza o morte, uno o più amministratori, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, quelli in carica provvedono, con il parere favorevole del Collegio sindacale, alla loro sostituzione con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati. Gli amministratori cessati devono essere sostituiti nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 con riferimento all'equilibrio fra i generi, al numero degli amministratori indipendenti e, per quanto possibile, alla rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla loro nomina.
- 2) Nel caso in cui i candidati nelle liste che avevano espresso gli amministratori non fossero sufficienti a sostituire quelli cessati o non rispettassero quanto stabilito dal precedente comma o non fossero disponibili, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire quelli cessati ai sensi delle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.
- 3) Se viene meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di amministrazione si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere

convocata senza indugio.

Art. 23 Cariche consiliari

- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vice presidente, se non già nominati dall'Assemblea. Entrambi restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
- 2) In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 3) Venendo meno nel corso dell'esercizio il presidente o il vice presidente, il Consiglio di amministrazione completato ai sensi dell'art. 22, provvede alla sua nomina.
- 4) Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del proprio presidente, la nomina e la revoca del segretario, scelto tra i componenti del Consiglio stesso o tra i dirigenti della Cassa, e ne definisce i requisiti di professionalità e le attribuzioni. Il segretario è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio. La funzione di segretario può essere affidata anche a un notaio.

Art. 24 Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'amministratore delegato, se nominato, e agli altri amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati. Ha compiti d'impulso e di coordinamento e garantisce la funzionalità del Consiglio di amministrazione, favorendone altresì la dialettica interna. Non deve avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.
- 2) Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti gli amministratori.
- 3) Il presidente deve interloquire con il Collegio sindacale e con i Comitati consiliari se istituiti. Pertanto, oltre a possedere i requisiti ordinari richiesti agli amministratori, deve avere specifiche competenze per svolgere il ruolo non esecutivo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.
- 4) Nei casi di necessità ed urgenza il presidente, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, previa proposta vincolante dell'amministratore delegato, se nominato, o del direttore generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo (-se nominato). Delle decisioni così assunte deve essere informato l'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.
- 5) Il presidente non può essere membro del Comitato esecutivo (se nominato); può partecipare alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.

Art. 25 Adunanze del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Società o in altro luogo ove la banca è operativamente presente dal presidente o da chi ne fa le veci.
- 2) Gli amministratori, in numero non inferiore a tre, o il Collegio sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di amministrazione stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.
- 3) Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito - almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24-ventiquattro ore prima - con comunicazione scritta da inviarsi anche via telefax, posta elettronica, ovvero qualunque altro mezzo telematico, a ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
- 4) Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il presidente o il segretario della riunione.
- 5) Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli amministratori, il direttore generale e tutti i componenti del Collegio sindacale.
- 6) Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
- 7) Su invito del presidente del Consiglio di amministrazione, possono partecipare con funzioni consultive i vice direttori generali, i dipendenti o consulenti esterni di fiducia della banca.

Art. 26 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Al Consiglio di amministrazione spettano la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione.
- 2) A tal fine il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
- 3) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la definizione dell'assetto complessivo di governo, l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca inclusa la verifica della corretta attuazione e la

- promozione tempestiva di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- b) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
 - c) il modello di business, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca;
 - d) gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio e le politiche di governo dei rischi, con riesame periodico in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno;
 - e) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
 - f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - g) il processo di gestione del rischio e la valutazione della compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
 - h) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali;
 - i) le linee generali del processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), assicurandone la coerenza con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e tenendo conto delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo e del contesto operativo di riferimento;
 - j) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
 - k) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
 - l) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare misure pur ricorrendone le circostanze;
 - m) la nomina e la revoca del direttore generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti identificati dal Consiglio di amministrazione come personale più rilevante, nonché ogni altro provvedimento riguardante tali soggetti;
 - n) la nomina e la revoca degli altri dirigenti;
 - o) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni strategiche;
 - p) la designazione dei componenti degli organi delle società partecipate;
 - q) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni individuati dal Consiglio di amministrazione (incluso quello sulla promozione della diversità e della inclusività) ad eccezione delle modifiche di adeguamento a delibere consiliari già assunte;
 - r) la costituzione di Comitati interni agli organi aziendali;
 - s) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
 - t) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo, da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
 - u) il processo per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
 - v) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
 - w) l'efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali;
 - x) le politiche di remunerazione e incentivazione, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

y) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze;

z) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili;

aa) la fusione della Società, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, ivi incluse eventuali ulteriori delibere al servizio della fusione medesimi progetti di fusione e di scissione;

aa)bb) la scissione della Società, nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, quinto comma, del codice civile;

bb)cc) la proposta per l'acquisto o la vendita di azioni proprie;

ee)dd) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 del codice civile.

- 4) Infine, il Consiglio di amministrazione informa le Autorità di Vigilanza secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

Art. 27 Deleghe

- 1) Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ~~nell'ambito della funzione di gestione,~~ ad un Comitato esecutivo (se nominato) oppure ad un amministratore delegato, determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.
- 2) Può conferire altresì poteri, compiti e speciali incarichi ~~e mandati~~, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, con le relative facoltà di firma ai consiglieri, al direttore generale, e su proposta di quest'ultimo, ai vice direttori generali, nonché ad altri dipendenti della banca o a Comitati interni costituiti da dipendenti e/o da dipendenti e amministratori; potrà altresì conferire poteri delegare a persona estranea per l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.
- 3) I soggetti delegati o delegati incaricati non hanno facoltà di subdelegare i poteri ricevuti salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
- 4) Il Consiglio di amministrazione determina la durata e le attribuzioni dei propri delegati o incaricati; determina, inoltre, sentito il parere del Collegio sindacale, ~~le retribuzioni spettanti agli stessi delegati e remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche.~~
- 5) Delle decisioni assunte dai soggetti delegati o titolari di deleghe incaricati dovrà essere data notizia al Comitato esecutivo (se nominato) e al Consiglio di amministrazione con le modalità definite dal Consiglio stesso.

Art. 28 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese.
- 2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Art. 29 Verbali del Consiglio

- 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere

redatto verbale, a cura del segretario o da un notaio, da iscrivere nel relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede le adunanze e dal segretario stesso.

- 4)2) I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.
- 2)3) Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 30 Compenso degli amministratori

- 1) Ai membri del Consiglio di amministrazione – salvo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile relative ad amministratori investiti di particolari cariche – spettano un compenso annuale fisso e un eventuale compenso variabile ed il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, deliberati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 16. Il Consiglio di amministrazione delibera la ripartizione tra i propri membri dei compensi annuali fissi e variabili complessivamente deliberati dall'Assemblea ai sensi del medesimo art. 16.
- 2) Agli amministratori non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

SEZIONE TERZA

Comitato esecutivo e altri Comitati consiliari

Art. 31 Comitato esecutivo

- 1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, e non sia nominato un amministratore delegato, provvede a delegare ad un Comitato esecutivo una o più delle proprie attribuzioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza.
- 2) Il Comitato esecutivo (se nominato) è composto da tre a cinque amministratori.
- 3) Il regolamento del Comitato esecutivo (se nominato), deliberato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del Comitato esecutivo.
- 4) In caso di necessità ed urgenza il Comitato esecutivo (se nominato) può assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.
- 5) Delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo (se nominato) viene data notizia al Consiglio di amministrazione.

Art. 32 Comitati consiliari

- 1) I Comitati consiliari sono nominati, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.
- 2) I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I regolamenti dei singoli Comitati, deliberati dal Consiglio di amministrazione, disciplinano la composizione, la durata, le sedute e il ruolo, compiti e poteri dei medesimi Comitati.

SEZIONE QUARTA

Amministratore delegato

Art. 33 Amministratore delegato

- 1) Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i propri componenti un amministratore delegato. Qualora nominato, le cariche di amministratore delegato e di direttore generale devono cumularsi nella stessa persona.
- 2) Fermo quanto previsto all'art. 26 il Consiglio di amministrazione determina i poteri dell'amministratore delegato.
In particolare l'amministratore delegato:
 - a) sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti;
 - b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
 - c) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
 - d) esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio di amministrazione.
- 3) Il mandato dell'amministratore delegato termina contestualmente a quello del Consiglio di amministrazione che l'ha nominato.

SEZIONE QUINTA

Direttore generale

Art. 34 Funzioni del direttore generale

- 1) Il direttore generale è il capo dell'esecutivo e del personale della Società e assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di amministrazione e ne riferisce al medesimo.
- 2) Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, nominati dal Consiglio di amministrazione.
- 3) In particolare, il direttore generale:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi;
 - b) esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto

e dai regolamenti, nonché di quanto deliberato dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione.

Ad eccezione di tutte le questioni che lo riguardano direttamente sue personali, partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari e assiste a quelle assembleari.

- 4) In caso di assenza od impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale più anziano in carica. In caso di pari anzianità di carica prevale l'anzianità anagrafica.
- 5) Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

SEZIONE SESTA

Collegio sindacale – Revisione legale

Art. 35 Collegio sindacale

- 1) Il Collegio sindacale è organo con funzione di controllo ed è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno, svolgendo al riguardo tutte le funzioni definite dalle disposizioni vigenti.
- 2) L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, fra i quali il presidente, e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
- 4) La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, almeno uno e non più di tre candidati per la carica di sindaco effettivo e almeno uno e non più di due candidati per la carica di sindaco supplente. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 5) Le liste con più di due candidati a sindaco effettivo e più di un candidato a sindaco supplente devono rispettare la composizione qualitativa del Collegio sindacale identificata preventivamente dal Collegio in conformità alle vigenti disposizioni e portata in tempo utile a conoscenza dei soci, ivi compreso il rispetto dell'equilibrio tra i generi e, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale e linguistica del territorio di insediamento della banca. Il Collegio sindacale verifica successivamente alla nomina la rispondenza della composizione qualitativa ritenuta ottimale con quella effettiva risultante dal processo di nomina.
- 6) Per le liste di cui al comma precedente i candidati a partire dal secondo posto della lista per la nomina dei sindaci effettivi e i candidati a sindaci supplenti devono alternarsi nel genere.

- 7) Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società, a pena di decadenza, almeno venticinque25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale. Le liste depositate presso la sede della Società sono pubblicate, insieme al curriculum vitae di ciascun candidato, sul sito internet della banca.
- 8) Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie con diritto di voto necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione sulla base delle evidenze relative al termine della *record date*, come definita ai sensi della normativa vigente.
- 9) Le liste devono essere corredate:
 - a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
 - b) dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società. I candidati delle liste che superano il numero di due per la nomina a sindaco effettivo devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti inerenti alla composizione qualitativa identificata preventivamente dal Collegio sindacale in conformità alle vigenti disposizioni.
- 10) Ciascun candidato può concorrere all'elezione in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11) Le liste, nell'ambito delle quali vi siano candidati che non hanno i requisiti di legge o quelli previsti dal presente statuto ovvero avanzate senza l'osservanza delle altre prescrizioni di cui sopra, si considerano come non presentate e i voti esercitati in violazione delle previsioni di cui al presente statuto si considerano come non esercitati.
- 12) In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione dei sindaci si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Risulta eletto Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista;
 - b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti i primi candidati a sindaco effettivo e supplente della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza);
 - c) in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultanti seconde per numero di voti rispetto alla lista di maggioranza, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti;
 - d) qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, fermo restando l'elezione in ogni caso dei candidati della lista di minoranza, si considera eletto a sindaco effettivo il candidato elencato al terzo posto della lista di maggioranza in sostituzione del secondo candidato di cui alla lettera a). Qualora la composizione dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, si considera

eletto a sindaco supplente il candidato elencato al secondo posto della lista di maggioranza in sostituzione del primo candidato di cui alla lettera a).

- 13) Ai fini del riparto dei sindaci da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti che rappresenta almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 14) In caso di morte, di rinuncia, di revoca o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato e trova applicazione l'art. 2401 codice civile-e., subordinatamente alla necessità di assicurare che la composizione del Collegio sindacale rifletta in ogni caso i criteri e i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché del presente statuto.
- 15) Alla prima occasione utile, l'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio sindacale, secondo la seguente procedura:
 - a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero e voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Le candidature, da depositare con le modalità, i vincoli e i termini previsti per la nomina dell'intero Collegio sindacale, devono rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia;
 - b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con una percentuale di voti che rappresenta almeno il 2,5% del capitale sociale.
- 16) Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso di spese sostenute per l'adempimento del loro incarico. Ai sindaci non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno.
- 17) Per le cause di ineleggibilità e decadenza si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza. Per le modalità di revoca dei sindaci si osservano le disposizioni vigenti.
- 18) Coloro che svolgono funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo o in società nelle quali la banca detiene anche indirettamente una partecipazione che rientri nel perimetro della vigilanza consolidata non possono assumere la carica di sindaco della banca a pena di decadenza.

Art. 36 Collegio sindacale: attribuzioni

- 1) Il Collegio sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, ed in particolare vigila su:
 - a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e il loro concreto funzionamento;
 - c) l'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le

funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

- 3) Il Collegio sindacale per le proprie verifiche si avvale delle funzioni aziendali di controllo.

Il Collegio sindacale nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo.

Il Collegio sindacale adotta adeguate forme di coordinamento con il soggetto incaricato della revisione legale, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

- 4) Il Collegio sindacale è sentito in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

- 4)5) Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o portati a sua conoscenza dalle funzioni aziendali di controllo, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività stessa e segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Art. 37 Collegio sindacale: adunanze

- 1) Il Collegio sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, o mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di amministrazione (art. 25). La riunione del Collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 38 Collegio sindacale: presidente

- 1) Il presidente del Collegio sindacale deve garantire la funzionalità del Collegio sindacale. Il presidente coordina i lavori del Collegio sindacale e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite a tempo utile a tutti i sindaci. Egli esplica la sua funzione al fine di favorire la dialettica interna, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dalle disposizioni vigenti in tema di organizzazione dei lavori del Collegio sindacale.

Art. 39 Revisione legale dei conti

- 1) La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
- 2) L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio sindacale, dall'Assemblea, che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'incarico di revisione legale è revocabile nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

- 3) Le funzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della società di revisione legale sono regolate dalla legge.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 40 Rappresentanza legale e firma sociale

- 1) La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, con espressa facoltà di rilasciare procura alle liti, di nominare avvocati, procuratori e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzi, nonché la firma sociale competono al presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce e all'amministratore delegato.
- 2) Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
- 3) La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti, nonché al direttore generale ed ad altri dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 4) Il Consiglio di amministrazione può, conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società, per il compimento di determinati atti.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 41 Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio e la relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità delle prescrizioni di legge.

Art. 42 Ripartizione degli utili

- 1) L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
 - a) una quota non inferiore al 10% alla Riserva legale, fino al raggiungimento del 40% del capitale sociale;
 - b) una quota non inferiore al 15% alla Riserva straordinaria;
 - c) una quota agli azionisti quale dividendo, nella misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - d) l'eventuale residuo viene utilizzato secondo quanto deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

- 2) I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

- 2)3) Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.

Variazioni avvenute

Approvato con decreto del Ministero del Tesoro d.d. 25/07/1992, n. 436036.

Modificato con:

- delibere della Giunta regionale n. 701 del 05/05/1994, n. 1871 d.d. 18/07/1994, n. 298 dell'11/03/1998, n. 374 d.d. 26/04/2002 e n. 469 d.d. 22/05/2002;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 4589 d.d. 13/12/2004;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 1931 d.d. 09/06/2008;
- delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 2285 d.d. 14/09/2009;
- delibera del Consiglio di amministrazione ex art. 2365 c.c. – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 74194/11 d.d. 27/01/2011;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 27/04/2012 – provvedimenti di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0228053/12 d.d. 14/03/2012 e n. 0357985/12 d.d. 24/04/2012;
- delibera del Consiglio di amministrazione ex art. 2443 c.c. – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0716703/12 d.d. 27/08/2012;
- delibera del Consiglio di amministrazione d.d. 21/12/2012 ex art. 2444 c.c.v;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 30/04/2013 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0321581/13 d.d. 29/03/2013;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 29/04/2014 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0236148/14 d.d. 04/03/2014;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 28/04/2015 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0307532/15 d.d. 18/03/2015;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 26/07/2016 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0431237/16 d.d. 30/03/2016;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 08/04/2021 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 1256912/20 d.d. 30/09/2020;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 10/03/2022 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0341776/22 d.d. 03/03/2022;
- delibera dell'Assemblea soci d.d. 04/04/2024 – provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo unico bancario n. 0574777/24 d.d. 19/03/2024.